

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.**

### **Art. 19**

#### *Opere di pubblico interesse(programma 1.4.3.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 90 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per l' anno 1993 e lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 360 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. È revocato il limite d' impegno decennale di lire 54 milioni autorizzato nell' anno 1993 con l'articolo 105 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 30/1992, ed iscritto sul capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993 e di lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000, sono revocate.

**7.** Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale n. 30/1992 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 54 milioni.

**8.** Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 162 milioni per l' anno 1993 e lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2010.

**9.** L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

**10.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.